DISPOSIZIONI FISCALI URGENTI IN MATERIA DI ACCERTAMENTO, CONTENZIOSO, POTENZIAMENTO DEGLI ORGANICI, CONTROLLI E ANAGRAFE PATRIMONIALE DEI DIPENDENTI, AL FINE DI CONTRASTARE L'EVASIONE E LA CORRUZIONE

Art. 11

Concorsi speciali

I concorsi di cui all'articolo 15, comma 3, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, per l'assunzione del personale da destinare al potenziamento dell'attivita' di controllo, si articolano in una prova di preselezione consistente in una serie di test psico-attitudinali, in una prova scritta, anche a carattere teorico-pratico, ed in un colloquio in materie attinenti al profilo professionale da ricoprire. Alla prova scritta possono essere ammessi soltanto coloro che abbiano superato con un minimo di ventuno punti su trenta la prova di preselezione, in numero non superiore al doppio dei posti disponibili. Al concorso per il profilo professionale di funzionario tributario dell'ottava qualifica funzionale possono essere ammessi anche candidati che non siano in possesso di un diploma di specializzazione universitaria post laurea.

Versione in vigore dal 20 luglio 1994, non più in vigore dal 18 settembre 1994 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Disposizioni fiscali urgenti in materia di accertamento, contenzioso, potenziamento degli organici, controlli e anagrafe patrimoniale dei dipendenti, al fine di contrastare l'evasione e la corruzione
Estremi	Decreto-legge 18 luglio 1994, n. 452
Capo	II — Disposizioni concernenti il personale dell'amministrazione finanziaria
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 19 luglio 1994

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 24 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/disposizioni-fiscali-urgenti-in-materia-di-accertamento-contenzioso/art-11-concorsi-speciali/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it